

STATUTO
dell'Associazione non riconosciuta
"Associazione ProgettOrchestra"
(già Orchestra Città di Andria)

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1

DENOMINAZIONE

E' istituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" o "C-TS") ed, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni attuative, l'Associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione:

"Associazione ProgettOrchestra"
(già Orchestra Città di Andria)

La denominazione sarà integrata con la dicitura "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" ed "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS", a seguito dell'iscrizione nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale istituito presso l'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale, di cui all'articolo 45 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 2

SEDE

L'Associazione ha sede in **Andria**.

L'istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata giusta delibera del Consiglio Direttivo e comunicata dal rappresentante legale al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune viene deliberato dal Consiglio Direttivo; il trasferimento della sede in un diverso Comune viene deliberato dall'Assemblea, trattandosi di modifica del presente Statuto, con le maggioranze all'uopo previste.

Articolo 3

OGGETTO

L'Associazione non ha scopo di lucro ed esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e segnatamente:

- promuovere e favorire la conoscenza e la pratica musicale, sia fra gli adulti sia fra i giovani;
- promuovere e favorire la crescita artistica e umana delle giovani generazioni;
- promuovere e favorire manifestazioni musicali, conferenze, saggi, concerti ed ogni forma di spettacolo o di fruizione del settore artistico;
- costituire, promuovere e gestire formazioni orchestrali, stabili e temporanee, innovando e incrementando il bagaglio

storico, musicale ed esperienziale dell'Orchestra Città di Andria (e dell'omonima associazione culturale) costituita con atto del 23 gennaio 1995, attiva sul territorio per circa un ventennio con collaborazioni nazionali e internazionali, incisioni di dischi e festival musicali;

- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al codice del terzo settore;

- favorire il dialogo e la collaborazione con le istituzioni civili, gli enti locali, le organizzazioni sociali, le scuole di ogni grado per promuovere iniziative di solidarietà, di utilità sociale e di inclusione, anche tramite opportune forme di convenzionamento;

- realizzare esperienze di servizio sociale, di formazioni e di animazione culturale;

- organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, nonché realizzare interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

- coordinare e realizzare attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- promuovere, organizzare e gestire servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo Settore.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, purchè specificate nello Statuto.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'articolo 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 4

DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 5

RISORSE

Le Associazioni di Promozione Sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attivi-

tà non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

L'Associazione, per lo svolgimento delle proprie attività può altresì avvalersi della collaborazione di altri enti del Terzo Settore secondo le modalità e i termini di legge ovvero, nel rispetto della normativa vigente, con apposite convenzioni. L'Associazione può aderire a raggruppamenti, anche temporanei, con enti territoriali, imprese, consorzi, organismi nazionali ed internazionali che operano con finalità analoghe.

TITOLO II

PATRIMONIO - ENTRATE - BILANCIO DI ESERCIZIO - LIBRI

Articolo 6

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie con l'esclusivo scopo di perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio si compone di un Fondo di Dotazione, strumentale al conseguimento e mantenimento della personalità giuridica, composto di beni mobili, immobili ed in genere utilità suscettibili di valutazione economica, che potranno ad essa pervenire a qualsiasi titolo, da elargizioni, o contributi da parte di enti pubblici o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione, per effetto di acquisti, donazioni, eredità, legati, concessioni ed in qualunque altra forma, a titolo oneroso ed a titolo gratuito.

Al fine di ottenere e conservare l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 22 CTS, il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella consistenza prescritta da detto articolo. Qualora risulti diminuito di oltre un terzo rispetto al minimo di legge in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'organo di controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica.

Articolo 7

ENTRATE

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote degli associati fondatori, dai versamenti ulteriori degli stessi associati e da tutti coloro che successivamente aderiscono all'Associazione;
- dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- dai contributi, sovvenzioni, finanziamenti, donazioni in genere provenienti da enti, istituzioni, o da qualunque altro soggetto privato o pubblico, regionale, nazionale e comunitario, nonché dagli introiti realizzati dallo svolgimento della sua attività.

Articolo 8

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, giusta quanto previsto dall'articolo 8 CTS. Gli associati dimissionari ed esclusi non hanno quindi diritto al rimborso delle quote e dei contributi e non possono chiedere indennizzi o attribuzioni di beni sociali.

Articolo 9

BILANCIO DI ESERCIZIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; all'uopo va redatto il bilancio di esercizio annuale, con le modalità di cui all'articolo 13 CTS.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere approvato dall'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 10

PUBBLICITA'

Qualora l'Associazione abbia ricavi, proventi o entrate comunque denominate per anno superiori agli importi indicati dall'articolo 14, primo comma, CTS deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate per anno superiori agli importi indicati dall'articolo 14, secondo comma, CTS, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Articolo 11

LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere i seguenti Libri:

- il Libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il Registro dei volontari, qualora essi svolgano la propria attività in modo non occasionale;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti Libri sociali, previa motivata richiesta da indirizzare al Consiglio Direttivo.

Articolo 12

REGOLAMENTI INTERNI

Il Consiglio Direttivo può adottare un Regolamento di contabilità e di amministrazione ed ogni altro regolamento relativo alle varie attività dell'Associazione.

TITOLO III

CATEGORIE DI ASSOCIATI - VOLONTARI - LAVORATORI

Articolo 13

ASSOCIATI

Possono essere associati le persone fisiche, italiane o straniere, residenti nel territorio dell'Unione Europea, in numero illimitato, con il minimo prescritto dalla legge per ottenere e conservare la qualifica di Associazione di Promozione Sociale.

Sempre con riferimento all'Associazione di Promozione Sociale, possono essere ammessi anche altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante le proprie generalità, la dichiarazione di condividere le finalità e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti, ove predisposti.

Il Consiglio Direttivo delibera secondo criteri non discriminatori in ordine alle domande di ammissione entro trenta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari).

In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa sia stata respinta.

In nessun caso possono essere poste in essere discriminazioni nell'ammissione di nuovi associati.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Articolo 14

CATEGORIE

Sono associati fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione.

Sono associati ordinari coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

Articolo 15

VOLONTARI

I volontari svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. Nel caso in cui il volontario svolga attività non occasionale per l'Associazione, va iscritto nell'apposito Registro, istituito ai sensi dell'articolo 17 CTS.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 16

LAVORATORI

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Codice del Terzo Settore.

TITOLO IV

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI - RECESSO ED ESCLUSIONE

Articolo 17

DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllare l'andamento;
 - frequentare i locali dell'Associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvazione del programma di attività;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - prendere visione dei bilanci e consultare i Libri sociali.
- A tale ultimo proposito, copia dei bilanci approvati deve essere messa a disposizione degli associati presso la sede associativa al fine di consentire agli stessi di consultarli in ogni momento.

Articolo 18

OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Articolo 19

RECESSO ED ESCLUSIONE

L'associato può recedere dall'Associazione in ogni momento.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata (in breve, PEC) da inviare al Consiglio Direttivo.

Detto recesso ha efficacia dall'inizio del mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la domanda di recesso, salva l'ipotesi in cui lo stesso Consiglio Direttivo riconosca, nel più breve tempo possibile, la sussistenza di una giusta causa che giustifichi la volontà di uscire dall'Associazione, nel quale caso il recesso produrrà effetto immediato.

L'associato può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo, qualora risulti inadempiente agli obblighi di versamento della quota associativa oppure in presenza di altri gravi motivi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto con l'Associazione. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Avverso l'esclusione, l'associato può presentare ricorso al collegio arbitrale di cui all'articolo 36 del presente Statuto, che si pronunzierà con decisione inappellabile, senza formalità di procedura, entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la predetta decisione.

Nel caso in cui il numero degli associati divenga inferiore al numero minimo stabilito dal CTS, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione di Promozione Sociale sarà cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, se non formulerà iscrizione in altra sezione dello stesso.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA - CONSIGLIO DIRETTIVO - PRESIDENTE

- ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 20

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

- l'organo di controllo.

Articolo 21

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli associati è composta di tutti le categorie di associati.

Ciascun associato, sia esso persona fisica o giuridica, esprime un voto.

Hanno diritto di voto e di intervento in Assemblea gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Il diritto di voto non spetta ai componenti del Consiglio Direttivo nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Articolo 22

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea degli associati:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, dello Statuto e dei Regolamenti;
- f) delibera, se necessario, sul piano annuale di massima dell'attività dell'Associazione;
- g) delibera sull'accettazione di eredità, lasciti, o donazioni;
- h) approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- l) delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dalle norme di funzionamento dell'Associazione, dai Regolamenti, nonché sugli argomenti che il Consiglio Direttivo o il Presidente sottopongono alla sua approvazione.

Articolo 23

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata una volta l'anno dal Consiglio Direttivo per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea è altresì convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata ai sensi dell'articolo 20 del Codice Civile.

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo anche fuori della sede sociale, purché in Italia. In caso di impossibilità dei membri del Consiglio Direttivo o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

Articolo 24

MODALITA' DI CONVOCAZIONE

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito 5 (cinque)

giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con PEC o posta elettronica ordinaria, all'indirizzo risultante dal Libro degli associati, e comunque con ogni altro mezzo reputato idoneo a garantire la ricezione dell'avviso di convocazione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo (anche diverso dalla sede legale dell'associazione) e l'ora dell'adunanza, con l'elenco delle materie da trattare. Anche in mancanza di formale convocazione, qualora gli argomenti da sottoporre alla decisione degli associati richiedano una risposta indifferibile, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita allorquando vi partecipino tutti gli associati risultanti dal Libro degli associati ed i membri del Consiglio Direttivo, nonché qualora tutti i componenti dell'organo di controllo o il Revisore, se nominati, siano presenti o informati (in tal caso devono rilasciare una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti, nella quale dichiarano di essere informati della riunione, degli argomenti da trattarsi nel corso della stessa e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione) e nessuno si opponga alla trattazione di detti argomenti all'ordine del giorno.

E' ammessa la possibilità che gli associati partecipino all'Assemblea anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia consentito loro di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il presidente della stessa insieme al segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Articolo 25

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Ogni associato, che abbia diritto di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare per delega scritta, nella quale deve essere specificato il nome del rappresentante e che deve essere conservata dall'Associazione. La delega può essere conferita anche ai membri del Consiglio Direttivo ed ai componenti dell'organo di controllo o al Revisore, se nominati. Ogni associato non può avere più di due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale

sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o da un notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed, anche in allegato, l'identità dei partecipanti. Il verbale deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente in merito alla regolare convocazione ed al raggiungimento del quorum costitutivo ed in esso devono essere riassunte, su richiesta degli associati, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico da un notaio, deve essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea.

Articolo 26

QUORUM COSTITUTIVO E DELIBERATIVO

In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nei casi in cui la delibera riguardi le modificazioni delle norme di funzionamento dell'Associazione è richiesta la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 27

CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è formato da cinque a nove consiglieri, nominati dall'Assemblea degli associati, che restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato al momento della nomina e sono rieleggibili.

Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

La maggioranza dei consiglieri è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Articolo 28

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione delle finalità dell'Associazione, esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano alla competenza dell'Assemblea.

In particolare, il Consiglio Direttivo delibera:

- sulla promozione ed attuazione dell'attività da svolgere secondo il programma di massima fissato anno per anno;
- sull'organizzazione tecnica, amministrativa e finanziaria;

- sulla proposta di modificazione statutaria e sulla redazione del bilancio di esercizio annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- sull'ammissione ed esclusione degli associati;
- sulla determinazione annuale della quota associativa;
- sulla redazione di un Regolamento interno, qualora ne ravvisi la necessità;
- sull'assunzione e sul licenziamento del personale, dei consulenti;
- sulla stipulazione di mutui attivi o passivi, sulla stipulazione di contratti, sull'assunzione di partecipazioni, sull'alienazione, permuta, acquisto di diritti reali su beni immobili, sulla costituzione di fideiussioni ed altre garanzie;
- sulla costituzione di comitati promotori, consorzi, associazioni temporanee di scopo;
- sullo sviluppo e la gestione di iniziative regionali, interregionali, nazionali, comunitarie ed extracomunitarie;
- sulle convenzioni tra l'Associazione di Promozione Sociale e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 56, comma 1, CTS; lo stesso Consiglio ne determina altresì le modalità di attuazione.

Copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente presso la sede dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può altresì:

- nominare il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo, che durano in carica tre anni e scadono in sede di delibera di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio ovvero alla scadenza eventualmente prevista all'atto della nomina;
- delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega;
- nominare uno o più procuratori negoziali, delegando ai medesimi, congiuntamente o disgiuntamente, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Esso si riunisce la prima volta entro quindici giorni dalla sua elezione.

La firma sociale e la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente ed, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, nonché al procuratore, nei limiti dei poteri conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 29

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente ogni volta che questi lo ritenga opportuno ed, in ogni caso, allorquando ne facciano richiesta scritta almeno due consiglieri.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti

i consiglieri siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso inviato a tutti i consiglieri ed all'organo di controllo, ove nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, nel caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Articolo 30

SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE

Il Consiglio Direttivo si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia. Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i componenti dell'organo di controllo, ove nominati. In assenza del Presidente, la riunione è presieduta dal consigliere anziano ovvero da quello designato a maggioranza dagli intervenuti.

Articolo 31

QUORUM COSTITUTIVO E DELIBERATIVO

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il consigliere assente ingiustificatamente per tre volte consecutive decade automaticamente dalla carica.

Delle deliberazioni della seduta deve essere redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario, che dovrà essere trascritto nel Libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia consentito loro di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente della stessa insieme al segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Articolo 32

RESPONSABILITA'

I componenti del Consiglio Direttivo sono solidamente responsabili verso l'Associazione dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dalle norme di funzionamento ai sensi dell'articolo 2476 del Codice Civile.

Articolo 33

ORGANO DI CONTROLLO

La nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria qualora siano superati, per gli esercizi consecutivi indicati dalla legge, due dei limiti di seguito indicati previsti dalle norme tempo per tempo vigenti e relativi a:

- a)** totale dell'attivo patrimoniale;
- b)** ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominati dell'Associazione;
- c)** numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio. Detto obbligo cessa se, per il numero di esercizi consecutivi prescritti dalla legge, i predetti limiti non vengono superati.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le Società per Azioni. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti prescritti dall'articolo 31 CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 34

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria se siano superati per gli esercizi consecutivi indicati dalla legge due dei limiti di seguito indicati previsti dalle norme tempo per tempo vigenti e relativi:

- a)** al totale dell'attivo patrimoniale;
- b)** ai ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominati dell'Associazione;
- c)** al numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

Detto obbligo cessa se, per gli esercizi consecutivi normati-

vamente indicati, i predetti limiti non vengano superati. In tali casi, l'Associazione deve quindi nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Non occorre procedere alla nomina di un Revisore dei conti nel caso di nomina dell'organo di controllo collegiale in cui un suo componente sia già un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

TITOLO VI

SCIoglIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 35

SCIoglIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'Associazione si scioglie per le cause previste dalla legge. In tutte le ipotesi di scioglimento, il Consiglio Direttivo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi, onde consentire la liquidazione dell'ente secondo gli articoli 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e secondo le norme del CTS. In ogni altro caso in cui il Consiglio non vi provveda, l'ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore accerta, anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente e ne dà comunicazione ai membri del Consiglio Direttivo ed al Presidente del Tribunale ove ha sede l'ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore presso il quale l'ente è iscritto, affinché provveda alla liquidazione con le modalità innanzi indicate.

Quando lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea con le maggioranze qualificate previste dalla legge, la stessa provvederà a nominare uno o più liquidatori, determinando:

- il numero dei liquidatori; in caso di loro pluralità, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio Direttivo, in quanto compatibili;
- a chi spetta la rappresentanza dell'Associazione;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

In tale ultimo caso, la nomina sarà immediatamente comunicata al Presidente del Tribunale, che provvederà altresì a dare comunicazione della chiusura della fase di liquidazione all'ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore per la conseguente cancellazione dell'Ente dal Registro.

Quanto al patrimonio residuo, lo stesso sarà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore.

Articolo 36

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le eventuali controversie nascenti tra i membri del Consiglio Direttivo, tra l'Associazione e gli associati, tra gli asso-

ciati stessi, circa l'interpretazione del presente Statuto o per qualsiasi altra causa, sarà deferita alla decisione di tanti arbitri quante sono le parti in contrasto; ognuna di esse nominerà un arbitro e se il numero complessivo dovesse risultare pari, la parte più diligente richiederà al Presidente del Tribunale di Trani la nomina di un ulteriore arbitro, di modo che il collegio risulti comunque in numero dispari.

Il presidente sarà eletto tra gli arbitri nominati ed, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Trani.

Gli arbitri, amichevoli compositori, decideranno secondo equità, inappellabilmente, regolando lo svolgimento del giudizio arbitrale nel modo che riterranno più opportuno e rispettando comunque il principio del contraddittorio.

Articolo 37

RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto Codice del Terzo Settore ed, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Firmato: Erminio Pietro - Giorgino Giuseppe - Maria Pia Matera - Tesse Savino - De Fato Monica - Gaetano Pistillo - Magda Tesse - Caterina Moschetta - Annunziata Conversano - Bruno Bianchino - MARIA FRANCESCA MAZZONI (sigillo)